



AZIENDA  
**USL3**  
CATANIA

# La Sicurezza nei cantieri

## Guida pratica all'applicazione del D.Lgs. 494/96 nei Lavori Pubblici e Privati





ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CATANIA  
COMMISSIONE SICUREZZA



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

# La Sicurezza nei cantieri

## Guida pratica all'applicazione del D.Lgs. 494/96 nei Lavori Pubblici e Privati

A cura di:

ING. ANTONIO LEONARDI  
*Dirigente A.USL3 - CT, Consigliere Ordine Ingegneri CT  
Coordinatore del Progetto*

ING. NATALE AIELLO  
*Dirigente A.USL3 - CT*

ING. SALVATORE PULVIRENTI  
*Segretario Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri CT*

ING. MAURIZIO D'AMICO  
*Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri CT*

ING. GIUSEPPE SORBELLO  
*Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri CT*

*Con il patrocinio*



Assessorato ai Lavori Pubblici  
Regione Siciliana



Consulta Regionale  
Ordini Ingegneri Sicilia



## PREFAZIONE

La presente Guida nasce da un *Protocollo d'Intesa* sottoscritto da Azienda U.S.L. 3 Catania e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania nell'ambito di una più ampia programmazione di iniziative congiunte in tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al settore dei cantieri edili, nella reciproca consapevolezza che tale settore è di primario interesse, sia per quel che riguarda l'elevato numero di infortuni e malattie professionali, che per quel che riguarda la gravità del danno conseguente all'infortunio.

La guida è stata elaborata anche a seguito delle sostanziali novità introdotte dal legislatore che investono le competenze, sia degli Organi di Prevenzione e Vigilanza, che quelli dei Professionisti. Tali nuove competenze rendono necessario lo sviluppo di iniziative di informazione, formazione e assistenza nei confronti, sia di committenti, imprese e professionisti, che della Pubblica Amministrazione nelle sue diverse articolazioni. Nel seguito si riporta uno stralcio del suddetto PROTOCOLLO D'INTESA.

*Il giorno 21 Maggio 2002 ..., tra l'Azienda USL 3- Catania, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Ragona, e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, rappresentato dal Presidente Dott. Ing. Luigi Bosco, considerato che:*

- *il settore delle costruzioni è di primario interesse per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per gli elevati livelli di rischio che esprime;*
- *e' necessario promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza, in particolare nel settore dell'edilizia;*
- *a seguito delle novità sostanziali introdotte dai d.lgs. 494/96 e 528/99 che investono le competenze sia degli organi di prevenzione e vigilanza sia quelle di professionisti, si rende necessario effettuare una capillare attività di informazione e assistenza sia nei confronti degli ingegneri operanti nel settore della sicurezza che degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni, che sono tenuti a far rispettare la normativa in materia di sicurezza nell'ambito degli appalti pubblici;*
- *e' necessario effettuare scambi di reciproci patrimoni culturali al fine di realizzare congiuntamente campagne di sensibilizzazione e promozione dei temi inerenti la prevenzione nel settore dell'edilizia tramite incontri di informazione e formazione dei professionisti impegnati nel settore della sicurezza nei cantieri;*

*si conviene e si concorda di:*

1. *Costituire un apposito gruppo di lavoro denominato “ **Coordinamento sicurezza nei cantieri**”, avente i seguenti obiettivi:*
  - *redigere una “guida rapida” sugli adempimenti, da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza, imprese, lavoratori autonomi, scaturenti dall'applicazione dei D. lgs. 494/96 e 528/99 da diffondere a tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a tutti gli Uffici Pubblici delle Pubbliche Amministrazioni, a tutte le Associazioni di categoria (datoriali e sindacali) operanti nel territorio provinciale.*
  - *dopo il recepimento da parte della Regione Sicilia della Legge Merloni, che comporterà significative variazioni nell'applicazione dei D.lgs. 494/96 e 528/99 ai lavori pubblici, provvedere a redigere apposita guida rapida per l'applicazione di detti decreti agli appalti pubblici. ...*
2. *Realizzare congiuntamente eventuali altre iniziative, da definire di volta in volta, di promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di informazione nei confronti dei professionisti, delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni, etc., in materia di sicurezza e igiene del lavoro.*

Si ringrazia il gruppo di lavoro, costituito da dirigenti dell'A.USL3 Catania e da componenti della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, per l'impegno profuso e la professionalità con la quale ha realizzato la presente Guida.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Catania  
**Dott. Ing. Luigi Bosco**

Il Direttore Generale  
Azienda USL 3-Catania  
**Dott. Giorgio Ragona**

## INTRODUZIONE

Il grave fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro assume aspetti particolarmente rilevanti nel settore dell'edilizia. Recenti disposizioni di legge (D. Lgs. 494/96, D. Lgs. 528/99, Legge 109/94, DPR 554/99, L.R. 07/02, DPR 222/03, etc.) hanno introdotto obblighi specifici per gli operatori del settore (committenti, imprese, professionisti, funzionari della Pubblica Amministrazione,..), rendendo necessario approfondire i diversi aspetti tecnici e metodologici legati all'applicazione della normativa al fine di consentire a tali figure di assolvere con efficienza ed efficacia ai compiti loro spettanti.

In tale ottica il gruppo di lavoro, costituito da funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL 3 di Catania e da componenti della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, si è posto l'obiettivo di fornire ai professionisti, agli operatori della Pubblica Amministrazione e agli altri soggetti coinvolti ai vari livelli nel processo costruttivo, un supporto di pratica consultazione nel caso sia di lavori pubblici che privati.

La presente guida, infatti, indica in maniera schematica gli adempimenti previsti dalla sopracitata normativa e vuole rappresentare uno strumento tecnico-operativo di semplificazione e omogeneizzazione dei contenuti applicativi della stessa.

Oltre alla sezione descrittiva delle figure coinvolte, dei relativi obblighi e degli altri aspetti salienti relativi all'applicazione del D.lgs. 494/96 ai lavori pubblici e privati, sono stati "condensati", sotto forma di tabelle, gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa in funzione della tipologia dei lavori, della loro durata e del numero di imprese impegnate, al fine di consentirne un'immediata consultazione.

In definitiva, questa "guida pratica" non vuole sostituirsi ad un attento studio della normativa di settore, ma si propone di fornire, con una chiave di lettura interpretativa e procedurale, un contributo di pratica semplificazione ed integrazione degli adempimenti, compiti, funzioni, responsabilità dei vari attori dello scenario della sicurezza nei cantieri.

Nella consapevolezza che non tutti i problemi interpretativi sono stati risolti con la presente guida, il gruppo di lavoro si propone di approfondire ulteriori tematiche, tramite l'eventuale redazione di successive guide pratiche, quali il calcolo dei costi della sicurezza e i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza.

Gli Autori

# GUIDA PRATICA


## all'applicazione del D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche nei Lavori Pubblici e nei Lavori Privati

*Guida pratica per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, così come previsto dal D.Lgs. 14/8/1996 n. 494, modificato dal D.Lgs. 19/11/1999 n. 528, dal D.P.R. 03/7/2003 n.222 e, per il settore dei LL.PP., dalla L.R. 11/02/2002 n. 7 che ha recepito la L. 11/02/1994 n. 109 ed il relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 21/12/1999 n. 554.*

La presente guida, redatta dalla Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, ha l'obiettivo di riportare in forma schematica gli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsti per i cantieri temporanei o mobili relativi ad appalti pubblici e privati.

Tali adempimenti sono riferiti alle diverse figure interessate alla conduzione, progettazione, coordinamento ed esecuzione dei lavori (committenti, responsabili unici del procedimento, datori di lavoro delle imprese appaltatrici, coordinatori per la sicurezza, etc).


### CRONOGRAMMA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA



#### NOTE

- A** = Si applica la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro preesistente all'entrata in vigore del D.Lgs. 494/96.
- B** = Si applica il D.Lgs. 494/96 nella sua originaria formulazione.
- C** = Si applica il D.Lgs. 494/96 così come modificato dal D.Lgs. 528/99.

- Per gli appalti pubblici la conclusione della fase di progettazione esecutiva coincide con la data di approvazione del progetto esecutivo.
- Per gli appalti privati la conclusione della fase di progettazione esecutiva coincide con la presentazione del progetto alle autorità preposte al rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, etc.. Per i lavori di manutenzione coincide con la data dell'affidamento dei lavori.



## COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

### DEFINIZIONI

**Committente:** soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di LL.PP., il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (Art. 2 del D.Lgs. 494/96). "Il potere decisionale e di spesa è relativo alla gestione dell'appalto, che è una fase successiva che presuppone che siano già state assunte le decisioni relative alla spesa del denaro pubblico. Il gestore dell'appalto, quindi, è solo ed esclusivamente il soggetto al quale è assegnato l'obiettivo di realizzare un determinato intervento. In altri termini la definizione di committente conferma la distinzione tra funzioni degli organi politici (ai quali spetta il potere di decidere quali lavori realizzare e quanto denaro spendere) e funzioni degli organi tecnici (ai quali spetta l'attuazione delle decisioni assunte dai politici e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi)" (Ministero dei LL.PP. - Catanoso, Vincenzi, Mischì - *La Sicurezza nei cantieri di Lavori Pubblici*). Ne discende che il committente non può essere l'organo di vertice politico dell'Ente, ma il soggetto responsabile della realizzazione dell'appalto, il quale firma il contratto d'appalto (Circolare Ministero del Lavoro n. 41 del 18/3/1997).

**Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (Art. 2 del D.Lgs. 494/96).

Il responsabile dei lavori, quindi, è una persona di fiducia del committente, da quest'ultimo delegata all'adempimento di obblighi propri del committente relativamente alla gestione della sicurezza dell'appalto, limitatamente all'incarico conferitogli.

Nel caso di LL.PP., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento, salvo che il committente non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96 (Art. 2 del D.Lgs. 494/96 - Art. 8, 2° e 3° comma, del D.P.R. 554/99).

### OBBLIGHI

Il committente o il responsabile dei lavori deve prevedere nel progetto la durata dei lavori e delle fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione dei lavori e delle fasi di lavoro in condizioni di sicurezza.


Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, designa il **coordinatore per la progettazione** e, prima dell'affidamento dei lavori, il **coordinatore per l'esecuzione**, nei seguenti casi (art. 3 del D.Lgs. 494/96):

1. cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese ed entità dei lavori  $\geq 200$  uomini-giorno;
2. cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese e rischi particolari di cui all'allegato II del D.Lgs. 494/96;
3. cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono, per effetto di varianti in corso d'opera, in una delle due categorie precedenti. In tale caso, il committente o il responsabile dei lavori non deve più nominare il coordinatore per la progettazione, ma soltanto quello per l'esecuzione che, però, ha l'onere suppletivo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, facendo esclusivo riferimento soltanto alle opere non ancora eseguite all'atto della nomina. In questo caso il committente o il responsabile dei lavori autorizza l'accesso in cantiere delle "altre" imprese esecutrici soltanto dopo la nomina del coordinatore per l'esecuzione e l'avvenuta predisposizione, da parte di quest'ultimo, degli atti di competenza.

Nei LL.PP., atteso che la L.R. 7/02 non ha recepito l'art.8, comma 3 - lett. c, del DPR 554/99, il responsabile del procedimento, nello svolgimento del ruolo di responsabile dei lavori, non può designare i coordinatori per la sicurezza.

Tale designazione, ai sensi dell'art.17 della L.R. 7/02, è di competenza:

- a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
- b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi. Per "organi esecutivi degli enti locali",



salvo diversa indicazione legislativa o attribuzione statutaria, si intendono il Sindaco del comune ed il Presidente della provincia regionale aventi competenza residuale generale (*Circolare Ass.to Reg.le EE.LL. n. 15 del 31/10/2002*).

La designazione dei coordinatori per la sicurezza non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi conferiti a tali figure professionali (*Art. 6 del D.Lgs. 494/96*).

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di LL.PP., si considera "trasmissione" la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto (*Art. 13 del D.Lgs. 494/96*).

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa (*Art. 3 del D.Lgs. 494/96, così come modificato dall'art. 86 del D.Lgs 276/03*):

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse Edili le quali stipulano apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
- d) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia d'inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c).

Il committente o il responsabile dei lavori, nei seguenti casi, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la **notifica preliminare** (vedi schema allegato):

1. Cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese ed entità dei lavori  $\geq 200$  uomini-giorno.
  2. Cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese e rischi particolari di cui all'allegato II del D.Lgs. 494/96.
  3. Cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica che ricadono, per effetto di varianti in corso d'opera, in una delle due precedenti categorie.
  4. Cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

## DEFINIZIONE E CALCOLO DI UOMINI-GIORNO


Per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera (*Art. 2 del D.Lgs. 494/96*). Tale "entità presunta" è quindi pari al prodotto fra il numero di lavoratori (subordinati ed autonomi) previsti in cantiere ed il numero di giornate lavorative in cui ognuno di questi opererà in cantiere.

Per il calcolo degli uomini-giorno si può utilizzare il seguente criterio:

$$\text{Costo della manodopera (C}_{MO}) = \text{percentuale (X) dell'importo dei lavori (I}_L) \rightarrow C_{MO} = X \cdot I_L$$

$$\text{Uomini-giorno (UG)} = \text{Costo manodopera (C}_{MO}) / \text{Tariffa media giornaliera operai (T}_{MG}) \rightarrow UG = C_{MO} / T_{MG}$$

La percentuale di incidenza della manodopera per tipologia di lavoro (X), si può desumere dai dati forniti dal D.M. 11/12/1978, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 357 del 23/12/1978, il quale stabilisce, ai soli fini della revisione dei prezzi, le quote di incidenza della manodopera e le squadre tipo dei lavoratori per ventitre principali categorie di lavorazioni, oppure dalla recente determinazione n° 37/2000 dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., nella quale è riportata una linea guida per la determinazione dell'incidenza della mano d'opera. L'importo dei lavori ( $I_L$ ) deve essere decurtato dell'utile d'impresa.





## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (solo per LL.PP.)

### DEFINIZIONI

**Responsabile del procedimento:** tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni (*Artt. 7 della L. 109/94 e del D.P.R. 554/99*).

### OBBLIGHI

Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, con i relativi obblighi, qualora il committente non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96 (*Art. 8, 2° comma, del D.P.R. 554/99*).

Quindi l'assunzione da parte del responsabile del procedimento dei compiti di responsabile dei lavori (con le relative responsabilità penali) non è automatica ed implicita, ma è comunque subordinata ad una chiara manifestazione di volontà (conferimento di specifico incarico) da parte del committente.

Il responsabile del procedimento trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice le eventuali proposte del coordinatore per l'esecuzione, in merito alla sospensione dei lavori, all'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (*Art. 8 del D.P.R. 554/99*).

Il responsabile del procedimento, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto (*Art. 118 del D.P.R. 554/99*).

Il responsabile del procedimento può integrare o modificare i contenuti e gli elaborati del piano di manutenzione ex art. 16, 5° comma, della L. 109/94 ed art. 40 del D.P.R. 554/99.

Il responsabile del procedimento valuta il piano di sicurezza e coordinamento (*Art. 8, 3° comma – lett. d, del DPR 554/99*) e verifica la conformità del progetto esecutivo compreso il predetto piano, che è documento complementare del progetto stesso (*Artt. 47, 48 del DPR 554/99*).


## COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

### DEFINIZIONI

**Coordinatore per la progettazione:** soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, avente i seguenti requisiti (*Art. 10 del D.Lgs. 494/96*):

- a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) diploma universitario in ingegneria o architettura, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I soggetti di cui ai punti a), b) e c) devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza nel settore dell'edilizia, di durata non inferiore a 120 h.



## OBBLIGHI

Durante la progettazione esecutiva dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione provvede a (Art. 4 del D.Lgs. 494/96):

1. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96;
2. predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.

Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

## COORDINATORE PER L'ESECUZIONE


### DEFINIZIONI

**Coordinatore per l'esecuzione:** soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, avente gli stessi requisiti professionali del coordinatore per la progettazione (Art. 10 del D.Lgs. 494/96).

### OBBLIGHI

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione provvede a (Art. 5 del D.Lgs. 494/96 ed Art. 127 del D.P.R. 554/99):

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
7. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all'atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell'opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.



## DIRETTORE DEI LAVORI

### DEFINIZIONI

**Direttore dei lavori:** soggetto designato dal committente, il quale cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto (*Art. 124 del D.P.R. 554/99*).

### OBBLIGHI

1. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con la stazione appaltante in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali anche sulla base del controllo qualitativo e quantitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, 2° comma, della L. 1086/71 ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge.
3. Il direttore dei lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
4. Il direttore dei lavori, in caso di LL.PP., cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione ex art. 16, 5° comma, della L. 109/94 ed art. 40 del D.P.R. 554/99, modificandone ed aggiornandone i contenuti fino all'ultimazione dei lavori.

**In caso di LL.PP., le funzioni del coordinatore per l'esecuzione sono svolte dal direttore dei lavori.**

Ne consegue che qualora il professionista destinatario dell'incarico di direttore dei lavori sia titolato a svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, dovrà accettare il duplice incarico (direttore dei lavori + coordinatore per l'esecuzione) o rinunciare al medesimo, in quanto non potrà accettare l'incarico di direttore dei lavori rifiutando quello di coordinatore per l'esecuzione.

Nel caso in cui il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti per l'espletamento di tale funzione, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un **direttore operativo** avente i requisiti necessari per l'esercizio dei compiti propri del coordinatore per l'esecuzione (*Art. 127 del D.P.R. 554/99*).

## DIRETTORE OPERATIVO (solo per LL.PP.)

### DEFINIZIONI

**Direttore operativo:** soggetto che collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite a regola d'arte e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il direttore operativo risponde della sua attività direttamente al direttore dei lavori (*Art. 125 del D.P.R. 554/99*).

### OBBLIGHI


Il direttore operativo svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione, quando il direttore dei lavori è sprovvisto dei requisiti previsti per l'espletamento di tale compito (*Art. 127 del D.P.R. 554/99*).

Il direttore operativo, quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione, controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantiere (*art. 125, 2° comma - lettera h, del D.P.R. 554/99*).

## DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

### DEFINIZIONI

**Datore di lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.



## OBBLIGHI

I datori di lavoro, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche di tipo familiare o con meno di dieci addetti, hanno i seguenti obblighi (*Artt. 8, 9 e 12 del D.Lgs. 494/96*):


1. prima dell'inizio dei lavori redigono il piano operativo di sicurezza e lo trasmettono al coordinatore per l'esecuzione (se la figura del coordinatore per l'esecuzione è prevista per tale tipologia di lavori);
2. presentano al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, proposte d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della loro esperienza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per assicurare il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (*Art. 12, 5° comma, del D.Lgs. 494/96 ed Art. 31, 2° comma bis della L. 109/94*);
3. adottano le misure di sicurezza e di salute per i cantieri previste dalla vigente normativa;
4. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
5. curano che lo stoccaggio, l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
6. mantengono il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
7. scelgono l'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
8. valutano le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
9. curano la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei dispositivi, prima dell'entrata in servizio e periodicamente, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
10. delimitano e allestiscono delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
11. adeguano il cantiere, in funzione dell'evoluzione dell'opera, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
12. garantiscono la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
13. in caso di LL.PP., entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, redigono e consegnano alla stazione appaltante il piano operativo di sicurezza e presentano alla stessa le eventuali proposte d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Inoltre, entro il predetto termine, redigono e consegnano alla stazione appaltante il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96 (*Art. 31 della L. 109/94*).

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7 del D.Lgs. 626/94 (valutazione dei rischi) e all'articolo 7, comma 1, lettera b, del medesimo decreto (documento di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro). Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi.

Il datore di lavoro, prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e mette a sua disposizione il predetto piano ed il piano operativo di sicurezza, avendo cura di fornirgli eventuali chiarimenti sui contenuti degli stessi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte al riguardo (*Art. 14 del D.Lgs. 494/96*).

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto nel precedente punto costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 626/94, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza (*Art. 17 del D.Lgs. 494/96*).

I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dall'obbligo di nomina di lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (*Art. 17 del D.Lgs. 494/96*).



## LAVORATORE AUTONOMO

### DEFINIZIONI

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

### OBBLIGHI

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri (*Art. 7 del D.Lgs. 494/96*):

1. utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica e di igiene del lavoro;
2. utilizzano i dispositivi di protezione individuale;
3. sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento;
4. si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Il lavoratore autonomo non deve essere conteggiato nel numero delle imprese presenti in cantiere.


L'imprenditore artigiano può definirsi "impresa", quando ha dipendenti e rispetto a loro si pone quale datore di lavoro; l'imprenditore artigiano, invece, è lavoratore autonomo, quando non ha personale alle proprie dipendenze, ovvero quando partecipa da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere (*Circolare Ministero del Lavoro 22/02/2001 n. 418*).

## NOTIFICA PRELIMINARE

Nella tabella seguente sono evidenziati i casi in cui il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda U.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare ed i casi in cui non è necessario trasmetterla (*art. 11 D.lgs.494/96*):

Numero Imprese Esecutrici	Entità Lavori Uomini - Giorno	Presenza di Rischi Particolari (all.to II)	Obbligo Notifica Preliminare
1	<200	SI/NO	NO
1	≥200	SI/NO	SI
>1	<200	NO	NO
>1	<200	SI	SI
>1	≥200	NO	SI

Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.



## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento, documento complementare al progetto esecutivo, contiene:

- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici;
- le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi;
- la previsione, quando ciò risulti necessario, dell'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e da un insieme di prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

### **Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto o di concessione**


(Art. 12 del D.Lgs. 494/96, Art. 31 della L. 109/94 ed Art. 41 del D.P.R. 554/99).

Pertanto la mancata osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (Art. 31, 2° comma, della L. 109/94).

Il piano di sicurezza e coordinamento non viene redatto per i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (Art. 12, 6° comma, del D.Lgs. 494/96).

In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, almeno i seguenti elementi (Art. 12 del D.Lgs. 494/96 – D.P.R. 222/03):

- A | l'identificazione e descrizione dell'opera;
- B | l'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- C | una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- D | le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive (ove necessario, anche con uso di tavole e disegni tecnici), in riferimento:
  - 1| all'area del cantiere:
    - alle caratteristiche dell'area di cantiere;
    - all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
    - agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante;
  - 2| all'organizzazione del cantiere. In particolare, in relazione alla tipologia del cantiere, contiene l'analisi dei seguenti elementi:
    - la recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni;
    - i servizi igienico-assistenziali;
    - le misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee e reti (aeree od interrate) di elettricità, di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
    - la viabilità principale del cantiere e l'eventuale modalità d'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
    - gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
    - la dislocazione delle macchine e degli impianti di cantiere;
    - la dislocazione delle zone di carico e scarico;
    - le zone di deposito attrezzature di stoccaggio, materiali e dei rifiuti;
    - le eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
  - 3| alle lavorazioni, avendo cura di scomporle in fasi di lavoro ed eventuali sottofasi ed analizzare i rischi presenti in ogni fase:
    - misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;



- misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio di elettrocuzione;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio rumore;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio derivante da sostanze chimiche.

**E |** le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed in particolare:

- il piano di sicurezza e coordinamento contiene il cronoprogramma dei lavori (comprensivo della durata prevista delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi e dell'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno) e l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. Il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'art. 42 del D.P.R. 554/99;
- il piano di sicurezza e coordinamento contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e la modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangano rischi d'interferenza, contiene le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi;

**F |** le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

**G |** le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;

**H |** il tipo di organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze;


**I |** la stima dei costi della sicurezza;

**J |** il tipo di procedure complementari e di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento stesso, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, connesse alle scelte autonome dell'Impresa Esecutrice, da esplicitare nel piano operativo di sicurezza;

**K |** le tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

## VALIDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (SOLO PER LL.PP.)

L'art. 30, 6° comma, della L. 109/94 richiede alle stazioni appaltanti, prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, la verifica, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 554/99, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, comma 1 e 2, della legge e la loro conformità alla normativa vigente. Gli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 indicano, rispettivamente, gli elementi che devono essere sottoposti a verifica e validazione e le relative modalità.



Tra questi elementi sono indicati:

- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici previsti (*art. 47, comma 2 lett. d, del DPR 554/99*);
- l'esistenza dei computi metrici estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni capitolari (*art. 47, comma 2 lett. f, del DPR 554/99*);

L'art. 35 e l'art. 41, 1° comma del D.P.R. 554/99 stabiliscono, rispettivamente, che il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante e documento complementare del progetto esecutivo; pertanto la verifica e validazione di cui alle suddette lettere d ed f dovrà riguardare anche il piano di sicurezza e coordinamento. Gli artt. 47 e 48 stabiliscono che il soggetto a cui tali compiti di verifica e validazione sono demandati è il responsabile del procedimento che dovrà pertanto valutare anche il piano di sicurezza e coordinamento andando oltre la semplice constatazione della sua fisica esistenza come documento, verificandone, quindi, la qualità e la concreta applicabilità durante l'esecuzione dell'opera.

Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti (*art. 30, comma 6, della L. 109/94*).

## PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il **piano operativo di sicurezza** è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, quale "valutazione dei rischi" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche (*Art. 2, 1° comma lett. f-ter, del D.Lgs. 494/96*). Il piano operativo di sicurezza è da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto dal D.Lgs 494/96, ed in caso di LL.PP., del piano di sicurezza sostitutivo (*Art. 31 della L. 109/94*).

Il datore di lavoro, pertanto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

All'esito della superiore valutazione, il datore di lavoro elabora il piano operativo di sicurezza contenente:


1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale da attuare ed utilizzare in ogni singola fase lavorativa.

In particolare, il piano operativo di sicurezza deve contenere almeno i seguenti elementi (*Art. 6 del DPR 222/03*):

- A** | dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- B** | le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- C** | la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- D** | l'elenco dei ponteggi e delle altre opere provvisorie, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- E** | l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- F** | l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- G** | l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative di quelle contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- H** | le procedure complementari e di dettaglio richieste dal piano di sicurezza e coordinamento;
- I** | l'elenco dei dispositivi di protezione individuale;
- J** | la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Nei LL.PP. il piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto o di concessione (*Art. 31, 2° comma, della L. 109/94*).

La mancata osservanza delle prescrizioni del piano operativo di sicurezza, pertanto, costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (*Art.31, 2° comma, della L. 109/94*).





## PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (solo per LL.PP.)

**Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento** è un documento che deve redigere l'appaltatore od il concessionario (datore di lavoro dell'impresa esecutrice), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, quando il piano di sicurezza e coordinamento non è previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96 (*Art. 31 della L. 109/94*).

Il piano di sicurezza sostitutivo, pertanto, costituisce integrazione delle previsioni del piano operativo di sicurezza con gli elementi propri di un piano di sicurezza e coordinamento, ad esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Nei LL.PP. il piano di sicurezza sostitutivo è parte integrante del contratto di appalto o di concessione (*Art. 31 comma 2 L. 109/94*). Pertanto la mancata osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza sostitutivo costituisce violazione del contratto di appalto e, potenziale, causa di risoluzione dello stesso (*Art. 31, 2° comma, della L. 109/94*).

Il piano operativo di sicurezza ed il piano di sicurezza sostitutivo possono essere espressi in un unico documento.

## COSTI DELLA SICUREZZA

Il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere la stima dei costi relativi alla sicurezza, ovvero dei costi necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione in esso individuate.


Tale stima non è soggetta a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese partecipanti alla gara di appalto. Nei LL.PP. i costi della sicurezza vanno evidenziati in seno al quadro economico dell'opera (*Art. 17, 2° comma, del DPR 554/99*) e nei relativi bandi di gara (*Art. 31, 2° comma, della L. 109/94*); pertanto il bando di gara è illegittimo se non contiene l'indicazione di tali costi (*Comunicato Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – GURI n. 24 del 31.01.2000*).

Il bando, anche quando non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento, deve espressamente contenere l'indicazione dei costi della sicurezza che, anche in questo caso, non sono soggetti a ribasso d'asta (*Circolare Esplicativa Regione Siciliana Ass.to LL.PP. del 24/10/2002*). In questo caso gli oneri della sicurezza saranno stimati dal committente, che si può eventualmente avvalere del progettista dell'opera. Le eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento presentate dall'impresa aggiudicatrice dei lavori al coordinatore per l'esecuzione non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (*art. 12, 5° comma, del D.Lgs. 494/96*).

L'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., però, in caso di carenze sostanziali del piano di sicurezza e coordinamento (nuovi apprestamenti o ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano, ma ritenute necessarie dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, per propria valutazione o su segnalazione dell'appaltatore, al fine di risolvere situazioni di pericolosità non previste ab origine dal piano), ritiene possibile la previsione di ulteriori costi rispetto a quelli già preventivati per la sicurezza. Il metodo attraverso il quale conseguire una simile variazione è quello di cui all'art. 136 del DPR 554/99, il quale disciplina la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi prevedendo, peraltro, che gli stessi vengano determinati in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento (*Determinazione n.2/03 del 30/01/03*).

Per costi della sicurezza si intendono i costi (*Art. 7 del DPR 222/03*):

- degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel piano di sicurezza e coordinamento per particolari lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi;
- dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle



lavorazioni interferenti;

- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti\*, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

\* L'elenco degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture e dei mezzi e servizi di protezione collettiva è riportato nell'allegato I del DPR 222/03.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia disponibile o applicabile si farà riferimento all'analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

## FASCICOLO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA

Il **fascicolo della sicurezza dell'opera** è un documento redatto dal coordinatore per la progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione (**Art. 4 del D.Lgs. 494/96**).


Il fascicolo della sicurezza dell'opera è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93.

Il fascicolo della sicurezza dell'opera non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

## PIANO DI MANUTENZIONE (SOLO PER LL.PP.)

Il **piano di manutenzione** è un documento redatto, in caso di LL.PP., dal progettista dell'opera (*Art. 16, 5° comma, della L. 109/94 ed Art. 40 del D.P.R. 554/99*).

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.



**NOTE SULL'ALLEGATO II DEL D.LGS 494/96 - "RISCHI PARTICOLARI"**

I rischi di seppellimento negli scavi di profondità superiore a 1.5 metri e quelli di caduta dall'alto superiori a 2.0 m per essere considerati <<rischi particolari>>, come cita l'allegato II, devono essere "... *particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera*".

Con riferimento al rischio di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m, le linee guida di alcune regioni e le linee guida della "Conferenza delle Regioni" hanno interpretato come rischi particolarmente aggravati quanto segue:


*premesso che esiste sempre l'obbligo di allestimento delle misure preventive antiseppellimento (armatura degli scavi, ecc.) in tutti i casi di possibile franamento di fronti di altezze superiori a 1,5 m, ai sensi dell'allegato II punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi <<particolarmente aggravati>> quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:*

- *escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per fondamenta, deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili, escludendo il caso della singola escavazione in posizione unica;*
- *escavazioni su fronti aperti, se non rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 1 comma 3;*
- *escavazione su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed altre opere;*
- *presenza di traffico pesante;*
- *escavazioni e cunicoli;*
- *escavazione con presenza di acqua o gas.*

Con riferimento al rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m le stesse linee guida così riportano:

*Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a 2,0 m richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi dell'allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi << particolarmente aggravati>> quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:*

- *le attività che comportino rischi incrociati o multipli, come per esempio il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto il raggio d'azione della gru;*
- *lavori su tetti;*
- *lavori in altezza su strutture non portanti;*
- *lavori in altezza in condizioni meteorologiche o climatiche disagiate;*
- *lavori effettuati di notte;*
- *lavori che comportano l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come riferimento almeno la facciata completa di un edificio;*
- *lavori con uso ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza;*
- *lavori con uso ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.*



# SCHEMA DI NOTIFICA PRELIMINARE

## Azienda U.S.L. n.3

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
Via Tevere n.39 – 95027 S. Gregorio (CT) – fraz. Cerza

## Ispettorato Provinciale del Lavoro

Via del Rotolo n.46 - 95126 - Catania

### Oggetto: NOTIFICA PRELIMINARE

(ex ART.11 – ALL.TO III del D.Lgs 494/96 così come modificato dal D.Lgs 528/99)

comune sede del cantiere : ..... prov.: .....

via /piazza: .....

natura dell'opera: .....

.....  
.....

committente: ..... nato a: ..... il: .....

ente/società di appartenenza: .....

resp. lavori/resp. procedimento: ..... nato a: ..... il: .....

coord. per la progettazione: ..... nato a: ..... il: .....

titolo di studio: .....

coord. per l'esecuzione: ..... nato a: ..... il: .....

titolo di studio: .....

data presunta inizio lavori: ..... durata presunta dei lavori: .....

numero previsto di lavoratori – subordinati: ..... – autonomi: .....

numero previsto di imprese in cantiere: .....

identificazione delle imprese già selezionate:

ditta: ..... sede legale: .....

ditta: ..... sede legale: .....

ammontare complessivo dei lavori: .....

Specificare se la notifica costituisce variazione di precedente comunicazione: .....  
(SI/NO)

se SI, indicare il numero di protocollo e/o la data di invio della precedente comunicazione:

.....

Firmato  
Il Committente o il Responsabile  
dei Lavori/Responsabile del Procedimento



# ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA TENERE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA PER LAVORI PUBBLICI O PRIVATI SOGGETTI ALLA COMPLETA APPLICAZIONE DEL D.LGS 494/96

## Committente / Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento

(solo per LL.PP.)


- 01 - Atto di designazione del Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento (*ex art. 2 del D.Lgs 494/96 ed art. 8, 2° comma, del D.P.R. 554/99*);
- 02 - Atto di designazione del coordinatore per la progettazione dei lavori (*ex art. 4 del D.Lgs 494/96*);
- 03 - Atto di designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (*ex art. 4 del D.Lgs 494/96*);
- 04 - Atti probanti l'avvenuta trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (*ex art. 13, 1° comma, del D.Lgs 494/96*);
- 05 - Dichiarazione, rilasciata da ogni impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (*ex art.3 del D.Lgs 494/96*);
- 06 - Certificato di regolarità contributiva rilasciato ad ogni singola impresa esecutrice dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, oppure dalla Cassa Edile (*ex art. 3 del D.Lgs 494/96*);
- 07 - Contratti d'appalto ed autorizzazioni di subappalto;
- 08 - Notifica preliminare "affissa in maniera visibile presso il cantiere" (*ex art. 11 del D.Lgs 494/96*).

## Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione


- 01 - Documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (*ex art. 10 del D.Lgs 494/96*);
- 02 - Piano di sicurezza e di coordinamento ed eventuali successivi adeguamenti (*ex artt. 12 e 5, lett.b, del D.Lgs 494/96*);
- 03 - Fascicolo della sicurezza dell'opera ed eventuali successivi adeguamenti (*ex artt. 4 e 5, lett.b, del D.Lgs 494/96*);
- 04 - Fascicolo dei verbali e degli ordini di servizio probanti:
  - le azioni di coordinamento e controllo relative all'effettiva applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle prescrizioni del PSC (*ex art. 5, lett.a, del D.Lgs 494/96*);
  - le azioni di verifica dell'idoneità dei piani operativi di sicurezza ed eventuali successivi adeguamenti (*ex art. 5, lett.b, del D.Lgs 494/96*);
- 05 - Fascicolo delle eventuali note di contestazione indirizzate alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi circa le accertate inosservanze alle misure generali di tutela ed alle prescrizioni del PSC (*ex art. 5, lett.e, del D.Lgs 494/96*);
- 06 - Fascicolo delle eventuali segnalazioni inviate alla committenza in merito alle accertate inosservanze di cui al superiore punto 05 (*ex art. 5, lett.e, del D.Lgs 494/96*);
- 07 - Fascicolo degli eventuali verbali di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato (*ex art. 5, lett.f, del D.Lgs 494/96*).
- 08 - Fascicolo delle eventuali comunicazioni di inadempienza inviate all'Organo di Vigilanza (*ex art. 5, lett.e, del D.Lgs 494/96*).


## Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici

- 01 - Certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
- 02 - Contratti di subappalto;
- 03 - Atti probanti l'avvenuta trasmissione, da parte dell'impresa aggiudicataria, del PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (*ex art. 13, 2° comma, del D.Lgs 494/96*);
- 04 - Atti probanti l'avvenuta trasmissione del POS al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (*ex art. 13, 3° comma, del D.Lgs 494/96*);
- 05 - Piano operativo di sicurezza (*ex art. 9 del D.Lgs 494/96*);



- 06** - Piano di sicurezza sostitutivo “solo in caso di LL.PP. per i quali non è previsto il PSC” (ex art. 31 della L. 109/94);
- 07** - Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (ex artt. 4 o 10 del D.Lgs 626/94);
- 08** - Atti probanti l'avvenuta comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi all'Organo di Vigilanza territorialmente competente (ex artt. 8 o 10 del D.Lgs 626/94);
- 09** - Registro degli infortuni (ex art. 4, 5° c. lett.o, del D.Lgs 626/94);
- 10** - Nomina dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (ex artt. 4 e 12 del D.Lgs 626/94);
- 11** - Verbale di elezione, da parte dei lavoratori, del rappresentante per la sicurezza (ex art. 18 del D.Lgs 626/94);
- 12** - Attestazioni di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori / rappresentante per la sicurezza / addetti gestione dell'emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (ex artt. 21 ÷ 22 del D.Lgs 626/94);
- 13** - Nomina del medico competente, nei casi in cui è previsto (ex art. 4 del D.Lgs 626/94);
- 14** - Giudizi d'idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente (ex art. 16 del D.Lgs 626/94);
- 15** - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e degli eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche + atti probanti l'avvenuta trasmissione all'Azienda USL ed all'ISPESL + verbali di verifica periodica biennale (ex art. 9 della L.46/90 + artt. 2 e 4 del DPR 462/01);
- 16** - Documento di valutazione dell'esposizione al rischio “rumore” (ex art. 40 del D.Lgs 277/91);
- 17** - Verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi “solo per cantieri la cui durata presunta dei lavori è superiore a 200 giorni lavorativi” (ex art. 11 del D.Lgs 626/94 ed art. 17 del D.Lgs 494/96);
- 18** - Autorizzazione Ministeriale rilasciata al costruttore del ponteggio metallico e relative istruzioni di montaggio con schemi-tipo di ponteggio (ex artt. 30 ÷ 32 del DPR 164/56);
- 19** - Progetto del ponteggio metallico e delle altre opere provvisorie metalliche firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione “solo per ponteggi di altezza superiore a mt 20 o nel caso in cui vengono utilizzati elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto o in caso di montaggio in difformità agli schemi tipo o per opere provvisorie di notevole complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi” (ex artt. 32 e 64 del DPR 164/56 – Circolare Ministero del Lavoro n.149/85);
- 20** - Disegni esecutivi del ponteggio metallico firmati dal responsabile del cantiere “solo per i casi in cui non sussiste l'obbligo del progetto di cui al superiore punto 19” (ex art. 33 del DPR 164/56);
- 21** - Libretti e verbali di verifica di prima installazione e/o periodiche e/o eccezionali delle seguenti attrezzature (ex art.35, comma 4-quater, allegato XIV del D.Lgs 626/94):
- a) scale aeree ad inclinazione variabile (art.25 del DPR 547/55 - periodicità annuale → AUSL);
  - b) ponti mobili sviluppabili su carro (art.25 del DPR 547/55 - periodicità annuale → AUSL);
  - c) ponti sospesi muniti di argano (art.25 del DPR 547/55 - periodicità annuale → AUSL);
  - d) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento (art.179 del DPR 547/55 - periodicità trimestrale \_ datore di lavoro);
  - e) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione (art.11 del D.M. 12/9/1959 - periodicità trimestrale → datore di lavoro);
  - f) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg (art.194 del DPR 547/55 - periodicità annuale → AUSL);
  - g) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati (art.220 del DPR 547/55 - periodicità mensile → datore di lavoro);
  - h) ponteggi metallici fissi (art.7 e 37 del DPR 164/56 - congrua periodicità o dopo violente perturbazioni o prolungata interruzione dei lavori → datore di lavoro);
  - i) argani dei ponti sospesi (art.50 del DPR 164/56 - periodicità biennale → AUSL);
  - l) funi dei ponti sospesi (art.179 del DPR 547/55 - periodicità trimestrale → datore di lavoro);
  - m) armature degli scavi (art.7 e 37 del DPR 164/56 - congrua periodicità o dopo violente perturbazioni o prolungata interruzione dei lavori → datore di lavoro);
  - n) ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04/3/1982 - periodicità biennale → Ispettorato del Lavoro);
  - o) funi dei ponteggi sospesi motorizzati (D.M. 04/3/1982 - periodicità trimestrale → datore di lavoro);
  - p) ascensori e montacarichi da cantiere (art.195 e segg. del DPR 547/55 – congrua periodicità → costruttore/installatore/ datore di lavoro ).
- 22** - Nulla osta per i lavori di demolizione o rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice compatta o friabile rilasciato dall'AUSL (ex art. 34 del D.Lgs 277/91).









**SCHEDE DI  
CONSULTAZIONE RAPIDA**

**LAVORI PRIVATI**



**LAVORI PRIVATI**





**LAVORI PRIVATI**

**3**

**PRESENZA INIZIALE IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA**

**COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI**

**COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

**COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE**

**DATORE DI LAVORO IMPRESA ESECUTRICE**

**ENTITÀ <200 UOMINI-GIORNO CON SUCCESSIVO SUPERAMENTO DI TALE ENTITÀ (ADEMPIMENTI AL MOMENTO DEL SUPERAMENTO)**

- TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE, ALL'AUSL E ALLA DIR. PROV. LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI

**NON PREVISTO**

**NON PREVISTO**

- NULLA RISPETTO A QUANTO PRODOTTO IN PRECEDENZA

**ENTITÀ ≥200 UOMINI-GIORNO O PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARI CON SUCCESSIVO INTERVENTO DI ALTRE IMPRESE ESECUTRICI (ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INTERVENTO DELLE ALTRE IMPRESE ESECUTRICI)**

- DESIGNA IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
- TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE, ALL' A.U.S.L. E ALLA DIR. PROV. LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI. COPIA DELLA NOTIFICA DEVE ESSERE AFFISSA IN CANTIERE
- AUTORIZZA L'INTERVENTO IN CANTIERE DELLE "ALTRE" IMPRESE SOLTANTO DOPO LA NOMINA DEL CE E L'AVVENUTA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEGLI ATTI DI COMPETENZA
- TRASMETTE IL PSC REDATTO DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE A TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI

**NON PREVISTO**

- REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RELATIVAMENTE AI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, E PREDISPONE IL FASCICOLO DELL'OPERA
- VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI LORO PERTINENTI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ADEGUA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ED IL FASCICOLO DELL'OPERA ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI
- VERIFICA CHE LE IMPRESE ESECUTRICI ADEGUINO I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
- ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI
- VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA
- SEGNALE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE REDIGE IL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E LO TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
- PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA
- IL DEL DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI TRASMETTE IL PSC AI DEL DELLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI PRIMA CHE QUESTI INIZINO I RISPETTIVI LAVORI.

- SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIAMENTE LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE
- SEGNALE LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI




**SCHEDE DI  
CONSULTAZIONE RAPIDA**

**LAVORI PUBBLICI**

# LAVORI PUBBLICI

1

## PRESENZA IN CANTIERE DI UNA SOLA IMPRESA




**LAVORI PUBBLICI**

**2**

**PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE (ANCHE NON CONTEMPORANEAMENTE)**

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE	COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	DATORE DI LAVORO IMPRESA ESECUTRICE		
<p><b>ENTITÀ &lt; 200 UOMINI - GIORNO IN ASSENZA RISCHI PARTICOLARI (ALL. II D.LGS. 494/96)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI</li> <li>• RICHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE SULL'ORGANICO MEDIO ANNUO E SUL TIPO DI CONTRATTO LAVORATIVO STIPULATO CON I LAVORATORI, NONCHÉ IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RILASCIATO DA INPS E INAIL O CASSA EDILE</li> <li>• STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA E L'EVIDENZA NEI BANDI DI GARA</li> </ul>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA</li> <li>• REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li> <li>• TRASMETTE IL "POS" ED IL "PSS" AL COMMITTENTE</li> </ul>		
<p><b>ENTITÀ &lt; 200 UOMINI - GIORNO IN ASSENZA DI RISCHI PARTICOLARI CON SUCCESSIVO SUPERAMENTO DI TALE ENTITÀ E/O INSORGENZA DI RISCHI PARTICOLARI (ADEMPIMENTI AL MOMENTO DEL SUBENTRO DI TALI VARIANTI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE ALL'AUSL E ALLA DIR. PROV. LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI</li> </ul>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NULLA RISPETTO A QUANTO PRODOTTO IN PRECEDENZA</li> </ul>		
<p><b>ENTITÀ ≥ 200 UOMINI - GIORNO O PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARI (ALL. II D.LGS. 494/96)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI</li> <li>• RICHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE SULL'ORGANICO MEDIO ANNUO E SUL TIPO DI CONTRATTO LAVORATIVO STIPULATO CON I LAVORATORI, NONCHÉ IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RILASCIATO DA INPS E INAIL O CASSA EDILE</li> <li>• DESIGNA IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE*</li> <li>*Nella regione siciliana tale designazione compete esclusivamente al Commitente, ai sensi della L.R. 7/02</li> <li>• METTE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO</li> <li>• TRASMETTE LA NOTIFICA PRELIMINARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, ALL'AUSL E ALLA DIR. PROV. LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI, COPIA DELLA NOTIFICA DEVE ESSERE AFFISSA IN CANTIERE</li> <li>• VERIFICA E VALIDA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li> </ul>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<p><b>NON PREVISTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURANTE LA PROGETTAZIONE REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PREDISPONE IL FASCICOLO CONTENENTE LE INFORMAZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE</li> <li>• VERIFICA L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li> <li>• VERIFICA L'IDONEITÀ DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA INTESI COME PIANI DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</li> <li>• ADEGUA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ED IL FASCICOLO DELL'OPERA ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI</li> <li>• VERIFICA CHE LE IMPRESE ESECUTRICI ADEGUINO I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA</li> <li>• ORGANIZZA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FRA I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFICA L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA</li> <li>• SEGNA LA ALLA STAZIONE APPALTANTE LE INOSSERVANZE RILEVATE E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE DAL CANTIERE O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</li> <li>• SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE, DIRETTAMENTE RISCONTRO, LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE INTERESSATE</li> <li>• SEGNA LE INOSSERVANZE ALL'ORGANO DI VIGILANZA, IN CASO DI MANCAIA ADOZIONE DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REDIGE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA</li> <li>• PRIMA DELL'INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE TRASMETTE IL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE ED ALLA STAZIONE APPALTANTE</li> <li>• PRESENTA AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, OVE RITENGA DI POTER MEGLIO GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA</li> <li>• IL DLG DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI TRASMETTE IL PSC AI DLG DELLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI PRIMA CHE QUESTI INIZINO I RISPETTIVI LAVORI</li> </ul>









*Con il patrocinio*



*Assessorato ai Lavori Pubblici  
Regione Siciliana*



*Consulta Regionale  
Ordini Ingegneri Sicilia*